

**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancelleria federale CaF
Chanzlia federala ChF

Indice

Sezione 2 Ingresso	3
Indice	7

1 Sezione 2 Ingresso

- 201 Per quanto concerne la struttura dell'ingresso dei decreti federali cfr. anche n. marg. 22–29.
- 205 Nell'ingresso dei *decreti federali che approvano trattati internazionali* si citano gli articoli 54 capoverso 1 (competenza materiale della Confederazione) e 166 capoverso 2 (competenza formale [cosiddetta competenza organica] dell'Assemblea federale) della Costituzione federale.

La formula recita:

...

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

...

¹ RS 101
² FF ...

- 206 Nell'ingresso dei *decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero trattati internazionali* ([art. 141a Cost.](#)) si citano soltanto le basi costituzionali necessarie per l'approvazione del trattato (cfr. n. marg. 205). Se il decreto contiene nuove leggi federali, i relativi fondamenti giuridici sono indicati nell'ingresso di tali leggi conformemente alle regole generali (cfr. n. marg. 22–29, 161–162 e 350). Nell'ingresso degli atti modificatori non si menzionano comunque fondamenti giuridici, a prescindere dal fatto che il decreto contenga modifiche costituzionali (n. marg. 202) o legislative (n. marg. 286).

22 L'ingresso si compone dei seguenti elementi:

- la frase performativa (in corsivo), scissa in due parti di cui una apre e l'altra chiude l'ingresso; la prima parte menziona l'autorità che emana l'atto e la seconda l'azione da essa compiuta (ad es. «*Il Consiglio federale svizzero*» e «*ordina*», «*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera*» e «*decreta*»);
- il fondamento giuridico su cui poggia l'atto («visto/visti ...»);
- se del caso, i trattati internazionali, le decisioni di organizzazioni internazionali o, raramente, gli atti di diritto svizzero (cfr. n. marg. 237) che l'atto è destinato a eseguire («in esecuzione di ...»);
- per gli atti dell'Assemblea federale, i materiali legislativi seguenti: il messaggio del Consiglio federale o, in caso di iniziativa parlamentare o di iniziativa cantonale, il rapporto della commissione parlamentare competente e il parere del Consiglio federale («visto ...»).

L'ingresso non è la sede deputata ad accogliere proclamazioni, né motivazioni o interpretazioni delle disposizioni materiali e neppure descrizioni dello scopo dell'atto.

Per le regole speciali applicabili all'ingresso degli atti modificatori cfr. n. marg. 286, 287 e 288.

Nelle leggi federali, nelle ordinanze dell'Assemblea federale e nei decreti federali va utilizzato il verbo «decreta», nelle ordinanze del Consiglio federale, dei dipartimenti e degli uffici «ordina».

- 23 Quali fondamenti giuridici si indicano le disposizioni dell'atto normativo di livello superiore che legittimano l'emanazione di disposti a livello inferiore (disposizioni attributive di competenza). Le disposizioni materiali dell'atto sovraordinato che devono essere concretizzate non rientrano

nei fondamenti giuridici.

Visto quanto precede, nell'ingresso degli atti normativi della Confederazione non si riportano le disposizioni costituzionali seguenti: [art. 7–34 Cost.](#) (diritti fondamentali), [art. 41 Cost.](#) (obiettivi sociali) e [art. 164 Cost.](#) (che definisce quali sono le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge).

- 24 Gli [articoli 122](#) (competenza a legiferare in materia di diritto civile) e [123 Cost.](#) (competenza a legiferare in materia di diritto penale) sono citati soltanto se rivestono particolare importanza per l'atto in questione; non vanno quindi citati se questo contiene mere disposizioni di diritto penale accessorio o singole disposizioni di diritto civile.
- 25 Quanto alle competenze della Confederazione desumibili dall'esistenza e natura dello Stato federale ma non menzionate esplicitamente nel testo costituzionale (competenze federali inerenti), quale loro fondamento costituzionale è di regola citato [l'articolo 173 capoverso 2 Cost.](#) Ciò vale segnatamente per l'istituzione di autorità federali e per la definizione di compiti, competenze e procedure di tali autorità. Di per sé, [l'articolo 173 capoverso 2 Cost.](#) non concerne la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, bensì quella tra gli organi della Confederazione; in questo contesto è tuttavia utilizzato a titolo sussidiario.
- 26 Le singole disposizioni sono citate in ordine numerico crescente. Se eccezionalmente si citano più atti normativi quali fondamenti giuridici, di regola questi sono menzionati in ordine numerico crescente in base al loro numero RS.
- 27 La citazione delle pertinenti disposizioni è quanto più possibile precisa: ad esempio se non è determinante l'intero articolo si rinvia esclusivamente al capoverso in questione.
- 28 Se l'atto normativo sovraordinato non contiene specifiche disposizioni attributive di competenza, si cita solo l'atto in quanto tale (ad es., nel caso di un'ordinanza del Consiglio federale: «vista la legge federale del...»). Si può ricorrere a questa soluzione anche nei casi in cui le disposizioni attributive di competenza sono molto numerose. Qualora un atto normativo dell'*Assemblea federale* poggi invece su numerose norme attributive di competenza previste dalla *Costituzione federale*, è sufficiente menzionare quelle principali; nel messaggio, il fondamento giuridico va tuttavia spiegato in modo circostanziato (cfr. [la Guida per la redazione dei messaggi del Consiglio federale](#)).
- 29 Esempi concernenti i n. marg. 22–28:

Legge federale
sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
(Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2011²,
decreta:

¹ RS 101

² FF 2011 5017

→ [FF 2011 5103](#)

**Legge federale
sulla Commissione per la prevenzione della tortura**

del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
in esecuzione del Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002² alla Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 dicembre 2006³,
decreta:

¹ RS 101

² RS 0.105.1; RU 2009 5449

³ FF 2007 259

→ [RU 2009 5445](#)

**Ordinanza
concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
(ODV)**

del 14 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 59 capoverso 6 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 2005¹
sugli stranieri (LStr);
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 1951³ sullo statuto dei rifugiati;
in esecuzione dell'articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 1954⁴ sullo statuto degli apolidi,
ordina:

¹ RS 142.20

² RS 142.31

³ RS 0.142.30

⁴ RS 0.142.40

→ [RU 2012 6049](#)

**Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
(Ordinanza sulle lingue, OLing)**

del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 5 ottobre 2007¹ sulle lingue (LLing),
ordina:

¹ RS 441.1

→ [RU 2010 2653](#)

Indice

- 0 -

022	3
023	3
024	3
025	3
026	3
027	3
028	3
029	3

- 2 -

201	3
205	3
206	3

- C -

commissione parlamentare (rinvio al rapporto di una)	3
corsivo	3
Costituzione federale	3

- D -

decreti federali (struttura formale)	3
decreti federali (tipi di)	3

- I -

in esecuzione di (nell'ingresso di un atto normativo)	3
ingresso	3
ingresso di una legge	3
ingresso di una ordinanza	3
iniziativa cantonale	3
iniziativa parlamentare	3

- O -

ordinanza	3
ordine di successione delle disposizioni	3
organizzazioni internazionali	3

- P -

parere del Consiglio federale	3
-------------------------------	---

- T -

trattato internazionale	3
-------------------------	---